

COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.	OGGETTO: Entrate Tributarie - Presa d'atto aliquote e tariffe per l'anno 2013.
Data 23/09/2013	

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventitré** del mese di **settembre** alle ore **18,41**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N. Ord.	Cognome	Nome	Carica Elettiva	PRESENTI	ASSENTI
01	PAOLA	Giovanni	Sindaco	X	
02	D'ASSISI	Emilio Francesco	Consigliere	X	
03	STRANGES	Giovanni	Consigliere	X	
04	GALLO	Federico	Consigliere	X	
05	MASTROIANNI	Antonio Giovanni	Consigliere	X	
06	STRANGES	Antonio	Consigliere	X	
07	STRANGES	Daniela	Consigliere	X	
08	PAOLA	Serafino Pietro	Consigliere	X	
09	MASTROIANNI	Raffaele	Consigliere	X	
10	COLOSIMO	Franco	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati n° 09

Consiglieri in carica n° 09

Componenti presenti n° 10

Componenti assenti n°00

Presiede il Sig. Giovanni Stranges, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale dr. Fratto Rita Rosina.-

Si dà atto che è altresì presenti l' Assessore esterno PAOLA Michele, senza diritto di voto;

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere **F A V O R E V O L E**.

Si allontana dall'aula, alle ore 19.14, il Consigliere Serafino Paola, che rientra subito dopo. Relaziona il Vice-Sindaco D'Assisi affermando che, al contrario di quello che si vuol far capire, l'Amministrazione profonde tutto il suo impegno per portare avanti la gestione nonostante le molteplici difficoltà. Sottolinea in particolare il fatto che le aliquote, anche quelle inerenti l'IMU, sono rimaste invariate.

Interviene il Consigliere Serafino Paola per dichiarazione di voto. Richiama la proposta che il gruppo di minoranza aveva sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale in merito alla riduzione delle aliquote IMU, essendovi la convinzione che esiste stano i presupposti per operare tale riduzione. Preannuncia pertanto il voto sfavorevole del gruppo di minoranza in quanto le aliquote, così come sono state elaborate, non tengono conto della proposta di riduzione.

Il Vice Sindaco D'Assisi chiede il voto favorevole del Consiglio, precisando che già per l'abitazione principale non si paga nulla e per il resto è stata applicata l'aliquota minima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la determinazione delle entrate del bilancio di previsione comunale costituisce la premessa indispensabile per addivenire alla predisposizione del documento contabile relativo all'esercizio finanziario di riferimento;

CHE le entrate correnti sono costituite dalle entrate tributarie, dalle entrate da trasferimenti e dalle entrate extratributarie;

PREMESSO che l'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2013 degli Enti Locali;

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO l'articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: *al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: [...] le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuali, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

RICHIAMATO l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall' art.10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota Imu riservata allo Stato (0,38%) prevista dal comma 11 dell' art.13 della L. 201/2011, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza

dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale.

RICHIAMATO, inoltre, il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “*Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, etc..... – omissis*”, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

- a) all’art.1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell’imposta:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali.
- b) All’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*”.

RICHIAMATO, infine, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

- a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto IMU, sospesa ai sensi del D.L. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti da imposta;
- c) l’equiparazione dell’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef.

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, secondo cui:
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;

- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2012, non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n.214/2011);

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26.08.2013, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e le detrazioni per le abitazioni principali, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012, così come determinate con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2012, giusta delibera Giunta Comunale n. 68 del 26.08.2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico e contabile, entrambi favorevoli, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, rispettivamente dai responsabili dei servizi tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente esito: favorevoli: sette, contrari: tre (gruppo di opposizione) .

D E L I B E R A

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI CONFERMARE** per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria previste per l'anno 2012 (Delibera Consiglio Comunale n. 32/2012), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011 Abitazione principale e relative pertinenze..... (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011 Altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,76 %

- **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
- **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
- **DI CONFERMARE** che, per l'annualità 2013, l'importo della detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze è quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

- **DI INVIARE** per via telematica la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'art. 13, c. 13-bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360 del 28.09.1998;
 - **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del comune, ai sensi dall'art.8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102
 - **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione dall'esito: favorevole sette, contrari tre.
-

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

OGGETTO: ENTRATE TRIBUTARIE – PRESA D'ATTO ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2013.

UFFICIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della deliberazione.

Conflenti li 16/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toDott. Giovanni Paola

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Conflenti li 16/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toDott.ssa Angelina Cimino

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giovanni Stranges

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Confidenti 27/9/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal 27/9/2013 al 12/10/2013 come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Confidenti _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 27/9/2013

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Confidenti 27/9/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Confidenti, li 27/09/2013

**Il Segretario comunale
F.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO**